

## Il Consiglio di Stato

Consiglio nazionale  
Commissione delle istituzioni politiche  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (Word e pdf):  
[Roxane.Galli@sem.admin.ch](mailto:Roxane.Galli@sem.admin.ch)*

### **Procedura di consultazione concernente la modifica della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) inerente l'iniziativa parlamentare 19.464 n Iv. Pa. Barrile per eliminare e impedire le discriminazioni degli svizzeri nell'ambito del ricongiungimento familiare**

Gentili signore,  
egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera dell'8 settembre 2022 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. La modifica della LStrI è stata esaminata dall'Ufficio cantonale della migrazione.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

#### **1. Considerazioni generali**

In generale, accogliamo favorevolmente la proposta di modifica legislativa in parola, inerente l'eliminazione delle discriminazioni dei cittadini svizzeri rispetto ai cittadini dell'UE nell'ambito del ricongiungimento familiare, avviata con l'iniziativa parlamentare 19.464 del 30 marzo 2019 del Consigliere nazionale Angelo Barrile "Eliminare e impedire le discriminazioni degli Svizzeri nell'ambito del ricongiungimento familiare" approvata dalla Commissione del Consiglio degli Stati il 25 giugno 2021. Sulla base di un esame approfondito, la Iod. Commissione delle Istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CN) propone le seguenti modifiche della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI):

- la soppressione, nell'art. 42 LStrI, della condizione per la quale i familiari stranieri in linea ascendente e discendente di cittadini svizzeri, per potersi ricongiungere con questi ultimi in Svizzera, devono essere in possesso di un'autorizzazione di soggiorno duratura rilasciata da uno stato membro dell'UE AELS. Attualmente solo il coniuge e i figli di età inferiore ai 18 anni non devono soddisfare a questo presupposto;

- un nuovo disciplinamento che andrà da un lato a favore dei figli di cittadini svizzeri e dei loro coniugi fino all'età di 21 anni o a carico e, d'altro canto, a favore dei propri e dei parenti del coniuge in linea ascendente, quindi in primo luogo i genitori del coniuge straniero, a condizione che siano a carico;
- l'eliminazione della condizione della coabitazione con loro per i coniugi stranieri di cittadini svizzeri e i loro figli stranieri di età inferiore ai 18 anni se non possiedono un permesso di dimora duraturo in uno Stato UE/AELS. Tuttavia al momento dell'ingresso in Svizzera deve sussistere l'intenzione di coabitare in modo permanente;
- l'abolizione dei termini di cui all'art. 47 LStrl, finora applicabili al ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri, per analogia con l'ALC;
- l'eliminazione del rinvio all'art. 42 LStrl nell'art. 49 LStrl poiché verrà applicato il concetto di "abitazione conforme ai bisogni" e non più quello della coabitazione.

Concordiamo con la Commissione dei diritti politici del CN che, con la modifica proposta, si procederà ad abolire questa discriminazione nei confronti dei cittadini svizzeri rispetto ai cittadini UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare. Ciò ritenuto che, come indicato dall'iniziativista, il Tribunale federale in una sua sentenza del 29 settembre 2009 aveva ripreso la prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), secondo cui il diritto al ricongiungimento di familiari provenienti da Paesi terzi sulla base dell'Accordo di libera circolazione delle persone (ALC) non dipende più da un precedente soggiorno legale in uno Stato membro dell'UE/AELS (Cfr. STF 2C\_196/2009 del 29 settembre 2009).

Difatti, secondo la legge attuale, soltanto il coniuge ed i figli di età inferiore ai 18 anni non devono adempiere questa condizione per ricongiungersi a un cittadino svizzero.

Visto quanto precede concordiamo con il Legislativo federale in merito alla necessità di procedere a delle modifiche normative in modo da evitare future disparità di trattamento tra i cittadini svizzeri e quelli UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare.

Come già d'altronde esposto dalla commissione dei diritti politici del CN, osserviamo che la modifica in oggetto è conforme all'art. 121 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost.) secondo cui la Confederazione può emanare disposizioni nel settore degli stranieri, sempreché la misura prevista si basi su una decisione autonoma.

Infine constatiamo che le presenti modifiche sono anche conformi al rispetto del diritto alla vita privata e familiare sancito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e al divieto di discriminazione stabilito dall'art. 14 della medesima Convenzione. Difatti, sebbene il TF non abbia ancora segnalato che il tenore dell'attuale art. 42 LStrl sia in contraddizione con gli art. 8 e 14 CEDU, si può considerare che la nuova formulazione proposta per questo disposto sia comunque conforme alla CEDU, ritenuto che la stessa ha lo scopo di eliminare qualsiasi forma di discriminazione.

## 2. Commento alle singole disposizioni

### **Art. 42 cpv. 1 e 2**

#### **Ad cpv. 1**

Condividiamo con la Commissione dei diritti politici del CN la nuova formulazione del cpv. 1 di questo disposto. In effetti si elimina così la discriminazione nei confronti dei cittadini svizzeri per quanto riguarda le condizioni d'ammissione per il ricongiungimento familiare ai sensi della LStrl rispetto ai cittadini dell'UE che possono invocare l'ALC. Parimenti viene eliminata la disparità di trattamento tra i cittadini svizzeri; in effetti non si distingue più tra familiari che possiedono un permesso di dimora duraturo rilasciato da uno Stato dell'UE/AELS e quelli che non dispongono di tale autorizzazione.

Al fine di parificare il ricongiungimento tra cittadini dell'UE/AELS e cittadini svizzeri, concordiamo anche con la tesi della Commissione, secondo cui a giusto titolo viene eliminato il presupposto della coabitazione con il cittadino svizzero con cui ci si ricongiunge se non si è in possesso di un permesso di dimora duraturo di uno Stato UE/AELS. In effetti l'ALC non prevede l'esigenza della coabitazione. Tuttavia al fine di evitare abusi, come sancito dal TF (cfr. DTF 130 II 113), al momento dell'entrata in Svizzera deve comunque sussistere l'intenzione fondamentale di coabitare durevolmente. Tale presupposto non appare di facile interpretazione e applicazione e andrà certamente esplicitato a livello di istruzioni della SEM. Infatti, in caso di separazione dei coniugi, rappresenta un abuso di diritto invocare l'art. 3 All. I ALC se non esiste più il vincolo coniugale e la domanda di ricongiungimento serve esclusivamente a procurare un permesso di dimora per il coniuge di un cittadino UE/AELS residente nel nostro Paese.

Da ultimo condividiamo il fatto di introdurre, in luogo della coabitazione, la condizione dell'abitazione confacente ai bisogni come nell'ALC. Tuttavia, anche in questo senso, è necessario che il concetto di "abitazione confacente ai bisogni" sia esplicitato o a livello di ordinanza federale (OASA) oppure a livello di istruzioni della SEM. Ciò al fine di evitare che l'intera famiglia venga ospitata in un'abitazione sovraffollata, tenendo conto delle specifiche regionali e adempiendo ai requisiti in materia di politica edilizia, sanitaria e del fuoco.

#### **Ad cpv. 2**

Concordiamo con la necessità di abrogare questo disposto considerato che il ricongiungimento dei familiari stranieri con un cittadino svizzero sarà regolamentato esclusivamente nel cpv. 1 del medesimo disposto.

### **Art. 47 cpv. 2 e 3**

Approviamo positivamente anche questa modifica considerato che l'ALC non prevede dei limiti temporali per poter esercitare il ricongiungimento familiare, contrariamente alla LStrl che lo prevede per il coniuge ed i figli dei cittadini svizzeri. Di conseguenza il ricongiungimento familiare con i cittadini svizzeri, in analogia all'ALC, non sarà più assoggettato ai limiti temporali di cui all'attuale art. 47 LStrl.

## Art. 49

In riferimento a questa modifica, concordiamo che, con l'abolizione del presupposto della coabitazione per i familiari dei cittadini svizzeri, l'attuale rimando all'art. 42 LStrl va abrogato. Infatti la nuova formulazione dell'art. 42 cpv. 1 LStrl prevede ora la condizione di "un'abitazione conforme ai bisogni" in luogo dell'esigenza della "coabitazione".

### 3. Conclusioni


Vi ringraziamo per averci dato la possibilità di prendere posizione nell'ambito della procedura di consultazione in oggetto. Concordiamo sulla modifica della LStrl, con particolare riguardo all'abolizione della disparità di trattamento nell'ambito del ricongiungimento familiare, tra i cittadini svizzeri e i cittadini UE /AELS per i quali attualmente l'ALC prevede un regime più favorevole.


Parimenti, dal lato finanziario - come d'altronde già indicato dalla Commissione dei diritti politici del CN - non possiamo che esprimere la nostra preoccupazione per l'impatto economico, sia a livello di risorse finanziarie che di personale impiegato, che queste modifiche comporteranno. Infatti la novella legislativa in parola comporterà, con l'ampliamento della cerchia dei beneficiari del ricongiungimento familiare per i congiunti di cittadini svizzeri, da un lato un maggior onere per i Servizi cantonali della migrazione poiché vi sarà un maggior numero di dossier da trattare e da trasmettere alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per approvazione e, d'altro canto, il rischio che un maggior numero di persone cada a carico della pubblica assistenza. In effetti nell'ambito dei ricongiungimenti con persone provenienti da Stati terzi, vi è una maggiore probabilità che gli stessi una volta giunti nel nostro Paese debbano far ricorso ad aiuti sociali, prima di riuscire ad inserirsi con successo nel mercato del lavoro.

Di conseguenza, come Esecutivo cantonale, auspichiamo già sin d'ora che, con l'introduzione delle modifiche proposte, la SEM adotti da subito delle misure accompagnatorie a livello di Istruzioni, per contenere eventuali abusi e maggiori oneri finanziari per i Cantoni. Ciò fornendo alle Autorità cantonali indicazioni chiare su come esaminare le condizioni rilevanti ai fini del ricongiungimento, come ad esempio gli aspetti dell'essere già a carico all'estero del parente con il quale si ricongiunge e dell'esame della presenza dell'intenzione fondamentale di voler coabitare con la persona che si intende raggiungere in Svizzera, così come dell'abitazione confacente. Tali concetti non possono rimanere troppo a lungo inevasi e senza un'adeguata specificazione da parte dell'Autorità federale.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Claudio Zali

Il Cancelliere  
  
Arnoldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet